



AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma – ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestiti su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all'Albo tenuto dall'UIC Ufficio Italiano Cambi.

E' Agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato di uno o più intermediari finanziari, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106 del T.U.B. , senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali (art.2 DM 485/2001).

Le attività finanziarie per le quali si svolge l'attività di agenzia nei confronti del pubblico sono quelle ricomprese nell'art 106 del T.U.B., vale a dire: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni, la prestazione di servizi di pagamento, l'intermediazione in cambi. Lo svolgimento delle attività sopra elencate è riservato agli intermediari iscritti nell'elenco generale ex. Art. 106 T.U.B. E in quello speciale ex art. 107 T.U.B.

L'attività di agente in attività finanziaria è compatibile con quella della mediazione creditizia, tuttavia il provvedimento UIC del 11/07/2002, stabilisce, che l'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agente in attività finanziaria non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario del quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.

DIRITTI

Il cliente ha diritto:

- 1) di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "avviso" nonché i "fogli informativi" presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. I "fogli informativi", datati ed aggiornati, contengono una dettagliata informativa sul mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Nel caso in cui il mediatore creditizio/agente in attività finanziaria si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i "fogli informativi" sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
- 2) di ottenere copia del testo del contratto di mediazione/finanziamento idonea per la stipula, che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
- 3) di ricevere copia dell'incarico di mediazione stipulato, che include il documento di sintesi
- 4) di ottenere a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore/agente indica, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 5) di recedere entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione scritta alla società a mezzo raccomandata A/R.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- 1) l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- 2) l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, copia di questo avviso e dei "fogli informativi" relativi al servizio offerto;
- 3) l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Procedure in caso di controversie

In caso di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Vasto

On Services Servizi Finanziari Aperti Srl

Via Ciccarone, 115 – 66054 Vasto (Chieti)

Tel 0873 371632 – Fax 0873 370835

www.presticerto.it - diramministrativa@presticerto.it

UIF n. A52076 – 93121

P.Iva 02218000699 C.C.I.A.A CH-161502